

Gli stanziamenti previsti per l'anno 2003 sono stati ulteriormente incrementati dalla legge 24 settembre 2003, n.268, di conversione del D.L. 24 luglio 2003, n. 192, che, all'art. 1, c. 1, ha previsto a favore del Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole e cooperative danneggiate dalle calamità naturali del primo semestre 2003, limiti di impegno quindicennali per complessivi € 14.108.000,00 a decorrere dallo stesso anno, nonché uno stanziamento di ulteriori € 32.000.000,00 da corrispondere nell'anno. A tali stanziamenti hanno corrisposto variazioni di bilancio per pari importo. Alla chiusura dell'esercizio 2003, gli importi in questione non erogati sono stati conservati in bilancio portando l'ammontare dei residui a euro 151.525.604,00

Con la normativa contabile 2004 ("legge finanziaria" e legge di bilancio) il capitolo 7411 è stato dotato di complessivi euro 143.108.000,00.

Di tale stanziamento è stato erogato nell'intero anno 2004 solo l'importo di € 100.000.000,00, di cui € 78.417.604,50 in conto residui 2003 ed € 21.582.395,50 in conto competenza.

Corre l'obbligo di sottolineare che influisce notevolmente sulla gestione del capitolo 7411 la legislazione vincolistica vigente in materia giuridico – contabile per il rispetto del Patto di stabilità interno, la quale stabilisce che, ai fini di poter effettivamente provvedere ai pagamenti di stanziamenti iscritti nel bilancio statale come limiti di impegno, si osservi un puntuale e rigido rispetto della necessaria previa stipula della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata.

Pertanto, tenuto conto delle difficoltà riscontrate da parte degli Enti territoriali beneficiari nell'ottenere, da parte del sistema bancario, la possibilità di stipulare mutui impegnando il valore attualizzato quindicennale degli stanziamenti annuali di tali limiti di impegno, detta erogazione per euro 100.000.000,00 è stata effettuata a valere esclusivamente sulla dotazione del PG1 del capitolo 7411, i cui stanziamenti non costituiscono limiti di impegno.

Conseguentemente, alla fine dell'esercizio finanziario 2004, non essendosi potuti pagare ulteriori importi, si è provveduto ad impegnare le somme rimaste iscritte in bilancio a valere sui piani di gestione sottostanti, tutti istituiti e/o integrati in base a norme di legge autorizzative di limiti di impegno:

- € 28.417.604,50 – legge n. 185/92 – (PG1, non corrisposto per mancanza di dotazione di cassa);

- € 32.108.000,00 – legge n. 178/02 – (PG2);

- € 11.000.000,00 – legge n. 256/02 – (PG3),

il tutto per un importo complessivo di € 71.525.604,50.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7411
------------------------------	-------------

Leggi di riferimento	15/10/81 n. 590 14/2/92 n.185
-----------------------------	----------------------------------

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive	€ 2.757,55
-----------------------------------	-------------------

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	2.065,01
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	1.920,37
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	1.920,37
d) economie a tutto il 31.12.2004	73,11
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	71,53
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	93,11
b) impegni assunti nel 2004	100,00
c) pagamenti effettuati nel 2004	100,00
d) economie nel 2004	73,11
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	71,53
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	93,11
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	93,11

LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225

Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della Protezione civile, come successivamente modificata ed integrata, prevede interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, con oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dall'anno 2002, il capitolo n. 7447 U.P.B. 3.2.10.3 con uno stanziamento per il 2002 di € 472.733.000,00, sempre per le finalità di cui alla citata legge.

Con successivi decreti ministeriali sono state disposte ulteriori variazioni in aumento per (€ 157.549.069,00 + € 77.915.000,00) pari a € 235.464.069,00 , importo anch'esso erogato. Per lo stesso anno 2002 è stata conservata in bilancio l'ulteriore somma di € 12.354.837,00, pervenuta in corso di esercizio da corrispondente variazione di bilancio.

Nel corso del 2003 si è provveduto a versare il succitato importo € 12.354.837,00 a titolo di residui 2002, nonché al pagamento dello stanziamento di bilancio per € 460.378.163,00 e per l'ulteriore importo di € 39.989,00, per un totale complessivo di € 472.772.989,00 con un residuo di competenza di € 12.394.826, somma opportunamente impegnata.

Per quanto concerne l'anno finanziario 2004 la legge finanziaria ha previsto un importo di € 555.884.000,00 per l'anno in questione e per i successivi anni 2005, 2006 e 2007 (importi modificati dalla legge finanziaria 2005 in € 550.325.000,00). Di tale somma è stato liquidato l'importo di € 543.489.174 ed è stato impegnato il residuo di € 12.394.826,00.

Nel primo semestre del corrente esercizio finanziario 2005 non è stato effettuato alcun pagamento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato 7447****Leggi di riferimento L. 24/2/1992, n.225****Modifiche intervenute nel 2004****Autorizzazioni complessive ml. € 3.400,16**

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	1.749,20
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	1.736,81
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	1.736,81
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	12,39
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	555,88
b) impegni assunti nel 2004	543,49
c) pagamenti effettuati nel 2004	555,88
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	12,39
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	562,72
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	562,72

LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N.500 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Aumento Capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A.**

La legge 23 dicembre 1992, n.500 (legge finanziaria 1993), ed in particolare l'articolo 3, comma 3, dispone il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.250 miliardi del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., mediante versamento di 5 rate annuali di lire 1.650 miliardi a decorrere dal 1994.

Dall'anno finanziario 1994 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro gli obiettivi di cui alla sopracitata legge n.500/92 sono iscritti nel capitolo 8023.

La legge 24 dicembre 1993, n.538 (legge finanziaria 1994), ed in particolare l'articolo 4, comma 2, dispone il concorso dello Stato all'ulteriore aumento di lire 8.050 miliardi del capitale sociale dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., mediante versamento di 5 rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995, decorrenza spostata all'anno 1996 ai sensi dell'art.6, comma 3 della legge n.725/94.

Il decreto del Ministro del Tesoro n. 346109 in data 7 marzo 1994, con il quale è stata autorizzata, ai sensi delle leggi sopraccitate, la sottoscrizione della rata relativa all'aumento di capitale sociale della F.S. S.p.A. per l'anno 1997, pari a complessive lire 3.260 miliardi.

Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse" ed in particolare l'articolo 2, comma 2, ha ridotto, fra l'altro, nella misura del 10% lo stanziamento iscritto sui capitoli appartenenti alla categoria XIII del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997.

La legge 23 dicembre 1994, n.725 (legge finanziaria 1995), ed in particolare l'articolo 6, comma 2 dispone il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.300 miliardi del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996, decorrenza spostata all'anno 1997 ai sensi dell'art.4, comma 7 della stessa legge.

La legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), ed in particolare l'articolo 4, comma 1, dispone il concorso dello Stato all'aumento di lire 8.940 miliardi del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di due rate annuali di lire 1.770 miliardi ciascuna per gli anni 1997 e 1998 e di tre rate annuali di lire 1.800 miliardi ciascuna per gli anni 1999, 2000 e 2001 ed il comma 7 dispone il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dall'anno 1997.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997) ha rideterminato complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A. previsti dall'articolo 6, comma 2, della

legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e dall'art. 4, comma 1, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550.

La suddetta legge n. 662/97, alla tabella E ha previsto la riduzione per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente delle somme di lire 85 e 30 mld a valere sulla legge 500/92, art.3, comma 3 e per gli anni 1997 e 1999 rispettivamente delle somme di lire 150 e 50 a valere sulla legge n.538/93. art.4 comma2.

La legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) ed in particolare:

- l'art. 2, comma 7, ha disposto che: " ... Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella F.;"

- la tabella F ha determinato in lire 8.000 miliardi la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 1998.

La legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.400 miliardi la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 1999.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 6.150 miliardi la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2000.

Dall'anno finanziario 2000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è iscritto il capitolo 7350 (ex 8023).

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare la tabella F ha determinato in lire 7.200 miliardi la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2001.

Nell'anno 2001 sul capitolo 7350 sono stati stanziati 7.200 mld sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno sono stati pagati 7.000 mld, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di 200 mld, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 4.359.061.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2002.

Dall'anno finanziario 2002 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è stato iscritto il capitolo 7122 (ex 7350).

Nell'anno 2002 sul capitolo 7122 sono stati stanziati euro 4.359.060.673 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno sono stati pagati euro 3.755.769.293,18, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di euro 603.291.379,82, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 3.804.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2003.

Nell'anno 2003 sul capitolo 7122 sono stati stanziati euro 3.804.000.270 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno sono stati pagati euro 3.200.708.890,18, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di euro 603.291.379,82, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ed in particolare la tabella F ha determinato in euro 2.751.000.000 la rata relativa all'aumento di capitale sociale della Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'anno 2004.

Nell'anno 2004 sul capitolo 7122 sono stati stanziati euro 2.751.000.000 sia in termini di competenza che di cassa. Nel corso dell'anno sono stati pagati euro 1.947.708.620,18, mentre è stato mantenuto in bilancio l'importo di euro 603.291.379,82, somma poi impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7122**Leggi di riferimento: **legge 23 dicembre 1992, n.500 (L.F. 93)**

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: ml. euro 56.069,58

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	31.615,30
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	30.812,01
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	30.812,01
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	603,29
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	2.751,00
b) impegni assunti nel 2004:	1.947,70
c) pagamenti effettuati nel 2004:	2.551,00
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004:	
f) residui di stanziamento nel 2004:	603,29
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	1.800,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	1.800,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	1.182,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	1.182,00

DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, n.39

Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

Il decreto legislativo 12.02.93, n.39 ha istituito all'art.4, comma 1, l'Autorità informatica nella pubblica amministrazione ed al successivo art.5, comma 2, ha previsto che la stessa provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con successivo provvedimento (art. 176 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 1969) è stata modificata la denominazione "Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione".

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 che ha previsto l'autonomia gestionale della Presidenza del Consiglio stabilendo che le risorse da utilizzare per le finalità proprie devono essere iscritte "in apposita unità previsionale della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze", è stato istituito sin dal 2001 in detto stato previsionale il capitolo 1707 (già 2501) con uno stanziamento per il 2002 di euro 12.826.684 totalmente erogato

Nel corso degli esercizi finanziari 2003 e 2004 sono stati erogati complessivamente al CNIPA gli importi di euro 28.618.541,00 :

- Legge finanziaria 2003 euro 12.087.000,00 più variazione di bilancio per euro 753.541,00;
- Legge finanziaria 2004 euro 11.820.000,00 più variazione di bilancio di euro 2.066.000,00, euro 470.000,00 (in diminuzione), euro 1.807.000,00 ed euro 555.000,00 (in termini di residui).

Inoltre nel corso del 2004 si è proceduto all'impegno di euro 19.000.000,00 attualmente esistente in bilancio.

Per quanto concerne il 2005, la legge finanziaria 30.12.2004 n.311 (finanziaria 2005) ha previsto una erogazione di euro 102.074.000,00 di cui euro 84.633.000,00 pagate a valere sul PG n.2 e due trimestralità pari ad euro 8.720.000,00 sul piano di gestione n.1.

Inoltre, a seguito di variazione di bilancio, si è provveduto all'ulteriore versamento a favore dello stesso CNIPA di euro 20.000.000,00 .

In totale nel corso del primo semestre 2005 è stato erogato l'importo di euro 113.353.000,00 (84.633.000,00 + 8.720.000,00 + 20.000.000,00).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	1707
-----------------------	-------------

Leggi di riferimento	D.Lgs. 39/1993, art.4 comma1
----------------------	------------------------------

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive	ml.	€ 244,09
----------------------------	-----	----------

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	87,30
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	87,30
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	68,30
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	19,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	34,78
b) impegni assunti nel 2004	34,78
c) pagamenti effettuati nel 2004	15,78
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	19,00
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi	113,35
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	113,35
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	8,72
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	8,72

LEGGE N.19 MARZO 1993, N. 68

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

Il D.L. 18 gennaio 1993, n.8 recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 ha disposto il finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

In particolare l'art.1, comma 3 della citata legge di conversione 19.3.1993, n.68 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186.5 ml. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 ml. annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione per i comuni montani del centro-nord, è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 miliardi, ridotto di lire 19 miliardi, a seguito della legge 9.11.1993 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità alla data del 31.12.1993 di lire 1 miliardo è stata inviata in economia. Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato le procedure per la concessione dei mutui .

La Direzione Generale del Tesoro, ora Dipartimento del Tesoro, su presentazione da parte della Cassa DD.PP del ruolo concernente i mutui concessi ai sensi della legge di cui trattasi, rimborsa annualmente il relativo onere di ammortamento con accredito a favore della Cassa medesima sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Centrale.

Con la legge 17 maggio 1999, n.144 è stato concesso un contributo decennale a partire dell'anno 2000 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa DD.PP. concede ai comuni montani del centro-nord per il completamento della rete di metanizzazione di cui alla legge 68/93. L'ammontare complessivo della spesa da parte dello Stato è stata quantificata dal CIPE con delibera del 21/12/2000, in lire 76.314.444.925 sulla base del tasso della Cassa DD.PP., vigente alla data del 15/11/2000. Tale importo è suscettibile di variazione in rapporto al valore del tasso al momento della stipula dei mutui.

Nella medesima delibera CIPE è stata ripartita tra le Regioni l'ulteriore somma di lire 60.553.088.621 determinata dall'attualizzazione dell'impegno di spesa residuale, pari a lire 5.134.000.000, dei 20 miliardi lire annui previsti dalla citata legge 68/93.

Il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, è stata trasferita, tra l'altro, al medesimo Dicastero la titolarità di tutti i mutui concessi dalla CDP, ai

sensi della legge 144/99, fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003) e la titolarità di alcuni mutui concessi dalla stessa CDP ai sensi della legge 68/93.

In conseguenza di quanto sopra disposto, lo stanziamento di bilancio dell'anno finanziario 2004, pari ad euro 15.493.707,00, per l'importo di euro 7.571.413,00 è stato impegnato e pagato ai fini del rimborso delle rate di ammortamento dei mutui per i quali la CDP S.p.A. è subentrata, come soggetto mutuante, alla Cassa DD.PP, e per l'importo residuo di euro 7.922.294,00 è stato destinato, con apposito provvedimento di variazione di bilancio, alla copertura dei costi derivanti dal subentro del MEF nella gestione dei rapporti già in essere con la CDP alla data del 12.12.2003.

DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 1994, N. 143

"ANAS Società per Azioni"

Con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, è stato istituito l'Ente Nazionale per le Strade.

Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", ed in particolare i commi 1, 2 e 12 dell'articolo 7, ha previsto che:

- "In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente Nazionale per le Strade (ANAS) è trasformato in società per azioni con la denominazione di "ANAS Società per Azioni" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.";
- "All'ANAS S.p.A. sono attribuiti a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) nonché 1) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. ... La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
- "Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS S.p.A. le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade – ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.A. continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade – ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso e ad essa si applicano le norme e i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade – ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.A..".

La convenzione di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A. stipulata in data 19 dicembre 2002, ed in particolare l'articolo 11 ha stabilito, fra l'altro, "Per l'esercizio 2003, al fine di garantire la necessaria continuità nelle attività di ANAS, fermo restando il piano triennale 2002-2004 approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 agosto 2002, lo Stato eroga le risorse finanziarie occorrenti ad ANAS a copertura dei costi operativi - a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le attività di gestione - nonché le risorse occorrenti per gli investimenti e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria - nella forma di aumento di capitale sociale - nella misura massima degli stanziamenti indicati dalla legge finanziaria 2003 e dalle altre leggi di spesa ovvero delle risorse da destinare al rimborso degli oneri di gestione nell'ambito del riparto del fondo per i contratti di programma istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003. I flussi finanziari alla società a carico del bilancio dello Stato sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze sul conto corrente di Tesoreria centrale intestato ad ANAS S.p.A., mediante rate bimestrali anticipate nei limiti degli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria e di bilancio nonché dalle altre leggi di spesa. L'ammontare delle rate è determinato sulla base di una programmazione

finanziaria annuale rimodulabile trimestralmente, su proposta della concessionaria.";

Il decreto n. 1030, in data 31 dicembre 2002, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 20 febbraio 2003, Reg. n. 1, Fog. 99, trasmesso dall'ANAS S.p.A. con nota n. 2933 in data 26 febbraio 2003 con allegata la citata convenzione del 19 dicembre 2002 che fa parte integrante del predetto decreto, con cui è stata assentita la concessione all'ANAS S.p.A. dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) nonché 1) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ha approvato la convenzione stessa.

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 5 agosto 2003, n. 73580, ha conferito all'ANAS in conto aumento del capitale sociale l'ammontare complessivo dei residui passivi, pari a euro 9.668.945.356, in essere al 31 dicembre 2002.

A partire dall'anno 2003 è stato istituito il capitolo 7372, iscritto in apposita Unità Previsione di Base del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con uno stanziamento di euro 1.819,82 sia in termini di competenza che di cassa.

Nell'anno 2004 è stata iscritta nella spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la somma di euro 1.028,69 sia in termini di competenza che di cassa.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 maggio 2004, n. 45611, è stata disposta, fra l'altro, in applicazione della delibera CIPE n. 68/2003, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004, sul capitolo 7372, una variazione in aumento di euro 20.000.000,00, sia in termini di competenza che di cassa, e di euro 4.000.000,00 in conto residui 2003.

Con Decreti Ministeriali nn. 85527 e 128081 del 5 agosto 2004 e del 30 novembre 2004, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta, sul capitolo 7372, una variazione in aumento di euro 531,42 e 375,00, soltanto in termini di cassa.

Ministero dell'Economia e delle FinanzeCapitolo amministrato **7372**Leggi di riferimento: **decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143**

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: Il capitolo è stato trasferito dal Min. dei trasporti e delle infrastrutture al Min. dell'economia e delle finanze dall'anno 2003.

(milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2004

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	10.684,89
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	9.656,20
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	1.951,10
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	7.705,10
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004:	1.028,69
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004:	1.048,69
b) impegni assunti nel 2004:	20,00
c) pagamenti effettuati nel 2004:	1.951,10
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004:	
f) residui di stanziamento nel 2004:	1.028,69
g) perenzioni nel 2004	

esercizio 2005

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	200,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	557,37
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	557,37

DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691, CONVERTITO DALLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, N. 35

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

L'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 691/94, convertito dalla legge 35/95, ha previsto un incremento delle disponibilità del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Le nuove risorse sono state destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1 del predetto D.L. n. 691/94 dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

La legge finanziaria 28 dicembre 1995, n. 550, ed in particolare la tabella F, ha previsto uno stanziamento totale di lire 1143 mld. (€ 590,31 mln) in ragione di lire 107 mld. (€ 55,26 mln.) per l'anno 1996, lire 117 mld. (€ 60,43 mln) per ciascuno degli anni 1997 e 1998, lire 802 mld. (€ 414,20 mln.) per il 1999 e successivi.

La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (L.F. per l'anno 1997), ha rimodulato gli stanziamenti in ragione di lire 70 mld. (€ 36,15 mln.) per gli anni 1997, 1998 e 1999 e di Lire 826 mld. (€ 426,60 mln.) per il 2000 e successivi.

La leggi finanziarie degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 hanno confermato gli importi programmati per ciascuno degli anni e, da ultima, la legge 28 dicembre 2001 ha previsto lire 70 mld. (€ 36,15 mln) per gli anni 2002 e 2003 ed Euro 281,98 mln. per il 2004 e seguenti.

La legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, in attuazione dell'art. 46 della legge 488/2001, ha istituito un fondo di investimento (cap. 7005/p) iscritto nel centro di responsabilità "Gabinetto ed Uffici ..." nel quale sono confluite anche risorse destinate al cap. 7299. Al riguardo si rileva che nella tab. F della sopracitata L.F. sono stati confermati gli stanziamenti previsti, indicando l'importo di € 181,98 mln. per l'anno 2004 ed € 100,00 mln. per il 2005.

Alla ripartizione del fondo si è provveduto con D.M. del 27 dicembre 2005 n. 133904, che ha assegnato al capitolo 7299 uno stanziamento di € 90,99 mln. (e non 181,98 mln.), che non è stato possibile trasferire al Mediocredito S.p.a. entro l'anno 2004 essendo scaduti i termini previsti.

La legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311 ha confermato al fondo unico da ripartire (cap. 7005/p) uno stanziamento di € 100,00 mln. per l'anno 2005.

Attualmente non si è ancora provveduto al predetto riparto.